REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/74 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, la Comunità deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti ; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni di tali vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra ; che è quindi opportuno, per i prodotti formanti oggetto dell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1975, ai livelli indicati a fronte di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, sia il dazio doganale applicabile ad altri prodotti ;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1975 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che sono applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base alle disposizioni dell'atto di adesione ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti occorre prevedere che vengano loro applicati dazi doganali ridotti secondo modalità fondate sul principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'allegato A del presente regolamento ; che, al fine di concedere alla Turchia il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, è altresì opportuno applicare i dazi iscritti nell'allegato A di cui sopra in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, i prodotti originari della Turchia elencati nell'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a fronte di ciascuno di essi.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopra citati si applicano i dazi doganali stabiliti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nell'allegato A e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi ottenuti riducendo del 40 % per i prodotti di cui all'allegato B e del 60 % per gli altri prodotti di cui all'allegato A il divario esistente tra il dazio più basso applicato al 1° gennaio 1972 ai paesi in fase di sviluppo e quello della tariffa doganale comune.

Tuttavia, i dazi indicati nell'allegato A , si applicano quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati « prodotti originari » i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del Consiglio di associazione n. 4/72 del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 (1).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali, sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72 del 29 dicembre 1972 allegata al regolamentto (CEE) n. 428/73, modificato dalla decisione del Consiglio di associazione n. 2/73 del 17 dicembre 1973 allegata al regolamento (CEE) n. 3573/73 (2).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. FOURCADE

(1) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(2) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 1.

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari della Turchia per i quali si deve prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex B. di selvaggina da pelo, congelate	esenzione
	C. altre:	
	ex I. cosce di rane	esenzione
04.06	Miele naturale	26 %
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7 %
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	A. Pesci, crostacei e molluschi:	
	I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Funghi disseccati, disidratati o evaporati, esclusi i funghi di coltivazione	10 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	8 %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	B. altri:	
	ex I. Fagioli delle specie Phaseolus Mungo	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex E. Polpe disidratate di noci di cocco	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di Pecan	esenzione
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex A. Mirtilli neri e more	10 %
	ex B. altre:	
	— Cotogne	12 %
	— Frutta del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles)	10 %
	— Frutta del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri	10 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri	5 %
	ex E. altre:	
	— Cotogne	6 %
	— Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles), more	5 %
	— Frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri	5 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre:	
	— Tamarindi (baccelli, e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.02	Tè:	
	A. Presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	A. non tritati né macinati:	
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:	
	b) altri:	
	2. non nominati	esenzione
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
	B. Semi di carrube:	
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati.....	esenzione
	C. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:	
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi della fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	esenzione
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino:	
	II. altri	6 %
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:	
	a) greggi (a):	
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di palmisti, l'olio di arachidi, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	12 %
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
	B. altri:	
	I. Morchie o fecce di olio: paste di saponificazione (« soapstocks »)	esenzione
	II. non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anitra	14 %
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	10 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	18 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	18 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	13 %
	II. altri	18 %
	B. Salmonidi	7 %
	ex F. Boniti e sgombri	21 %
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattuggiato (impanati), congelati	12 %
	II. non nominati	12 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	8 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p. » e delle lumache	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	6 % + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa la tapioca di fecola di patate	7 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	ex B. altri preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico con o senza sale, ma con zucchero, esclusi cetrioli, cetriolini, « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci	18 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	E. Crauti	16 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	13 % + (
	ex B. altre	
	— frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	13 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12,5 % + (P)
	ex II. non nominate:	
	— frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12,5 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. Marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.05 *(seguito)*	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:	
	ex b) altre:	
	— di frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %:	
	— di frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	18 % + (P)
	ex III. non nominate:	
	— di frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi e puree di fichi	18 %
20.06	Frutta altrimenti preparare o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero	16 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	16 % + (P)
	bb) altri	16 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	16 % + (P)
	bb) altri	16 %
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25 % + (P)
	2. altre	25 %
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % escluse le ciliege	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliege	25 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	A iquota dei dazi
1	2	3
20.06 *(seguito)*	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	12 % + (P)
	3. mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P)
	4. uve	18 % + (P)
	ex 8. altre frutta:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ...	11 % + (P)
	— tamarindi (baccelli, polpe)	11 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	12 % + (P)
	3. mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	20 % + (P)
	4. uve	19 % + (P)
	ex 8. altre frutta:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ...	12 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex dd) altre frutta:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12 %
	2. di meno di 4,5 kg:	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di un valore superiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	— dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ...	21 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 % + (P)
	ex 2. altre:	
	— frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi	21 %
	B. Con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi o di pomeli	10,5 %
	ex 3. di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	14 %
	bb) altri	15 %
	ex 6. di altre frutta e ortaggi, esclusi albicocche e pesche:	
	aa) con zuccheri addizionati	17 %
	bb) altri	18 %
	7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, mele, pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguali o inferiori a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi, escluse albicocche e pesche:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiori a 30 %, escluse le albicocche e le pesche	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguali o inferiori a 30 %, escluse le albicocche e le pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati, escluse le albicocche e le pesche	18 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 *(seguito)*	8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati ..	5 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei e molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei e di molluschi	esenzione
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	B. non nominati	esenzione
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate, altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o mammiferi marini....	esenzione

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali il divario tra i dazi più bassi applicati il 1° gennaio 1972 ai paesi in fase di sviluppo dalla Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito e i dazi della tariffa doganale comune deve essere ridotto del 40 % secondo le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — Funghi disseccati, disidratati o evaporati, esclusi i funghi di coltivazione — Ramolaccio (Cochlearia armoracia)
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: D. Pistacchi E. Noci di Pécan ex G. altre, escluse le nocciole
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri: ex A. Mirtilli neri e more ex B. altre: — Cotogne — Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles) — Frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: C. Papaie D. Mirtilli neri ex E. altre: — Cotogne Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, mirtilli rossi (airelles), more — Frutti del n. 08.09, esclusi i meloni e i cocomeri
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): E. Papaie ex G. altre: — Tamarindi (baccelli e polpa)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
16.02 (a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie B. altri: III. non nominate: b) altre: ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina: — preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina 2. non nominate: aa) di ovini bb) altre
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: ex B. altri: — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con zucchero, esclusi cetrioli, cetriolini, « mixed pickles », pimenti o peperoni dolci
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: E. Crauti
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri: ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: — Frutta dal n. 08.01, esclusi gli ananassi ex B. altre: — Frutta del n. 08.01 esclusi gli ananassi
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: — Frutta del n. 08.01 esclusi gli ananassi ex II. non nominate: — Frutta del n. 08.01 esclusi gli ananassi
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate; ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri: B. Marmellate di agrumi: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %, escluse le marmellate di arance ex III. altre, escluse le marmellate di arance

(a) Detta voce è soppressa dal presente allegato al 1° aprile 1975.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.05 *(seguito)*	C. altre: I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %: ex b) altre: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %: — Frutta del n. 08.01 esclusi gli ananassi ex III. non nominate: — Frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi e le puree di fichi
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: B. altre: I. con aggiunta di alcole: a) Zenzero b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % bb) altri 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % bb) altri c) Uve: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2. altre d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % bb) altre 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % bb) altre e) altre frutta: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, escluse le ciliegie ex 2. altre, escluse le ciliegie f) Miscugli di frutta: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % 2. altri: II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(seguito)*	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta: — Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi — Tamarindi (baccelli, polpe) b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve ex 8. altre frutta: — Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: ex dd) altre frutta: — Frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi 2. di meno di 4,5 kg: ex bb) altre frutta e miscugli di frutta — Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex 2. altri: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 *(segutto)*	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: II. altri: a) di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli ex 3. di altri agrumi: aa) con zuccheri addizionati bb) altri ex 6. di altre frutta e ortaggi: escluse pesche e albicocche: aa) con zuccheri addizionati bb) altri 7. Miscugli: ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche: 11. con zuccheri addizionati 22. non nominati b) di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi o di pomeli: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri 4. di altri agrumi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % cc) senza zuccheri addizionati 7. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % ex cc) senza zuccheri addizionati 8. Miscugli: ex bb) altri, esclusi, miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % 33. senza zuccheri addizionati